

Prot. 161007  
24.5.16

All'Ordine degli Avvocati di Firenze

[segreteria@ordineavvocatifirenze.eu](mailto:segreteria@ordineavvocatifirenze.eu)  
[uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu](mailto:uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu)

**Oggetto: Lavoro di Pubblica Utilità presso l'Amministrazione Comunale di Firenze.**

Si informa che con Deliberazione n.68 del 2016 la Giunta Comunale ha approvato gli Indirizzi per la stipula della Convenzione tra il Comune e il Tribunale di Firenze per la prestazione di Lavoro di Pubblica Utilità nei casi di sospensione del processo penale e messa alla prova (L. 67 del 28/4/2014) e nei casi di pena del lavoro di pubblica utilità (ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001).

La Direzione Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale n.2129 del 31 marzo del 2016, ha approvato la Convenzione tra il Comune di Firenze e il Tribunale di Firenze, che è stata stipulata in data 18 maggio 2016..

L'Ufficio che si occuperà degli inserimenti per i lavori di pubblica utilità è la PO Inclusione Sociale.


Le richieste possono essere presentate per mail tramite il modulo allegato.

La richiesta verrà valutata in base alle possibilità di inserimento nel Comune di Firenze, con priorità per i residenti, e ne verrà comunicato l'esito. Se positivo la persona verrà chiamata per un colloquio di approfondimento e qualora le esigenze dell'Ente coincidano con gli impegni lavorativi dell'assistito viene compilato il Programma, di cui una copia sarà consegnata all'assistito o all'avvocato.

L'ufficio può essere contattato per informazioni, tramite la mail [lpu@comune.fi.it](mailto:lpu@comune.fi.it) o telefonicamente al n. 055 261 6848 il martedì mattina dalle ore 9 alle ore 12. Riferimenti: Dott.ssa Monica Sabatini, Dott.ssa Lavinia Valente.

Distinti saluti

Il Responsabile PO Inclusione Sociale  
Dott. Marco Verna



In allegato

- 1) Deliberazione n.68 del 2016 della Giunta Comunale
- 2) Determinazione Dirigenziale n.2129 del 31 marzo del 2016
- 3) Modulo Richiesta

Allegato 1



Al Responsabile PO Inclusione Sociale  
Dott. Marco Verna  
Comune di Firenze  
[lpu@comune.fi.it](mailto:lpu@comune.fi.it)

**Oggetto: Richiesta svolgimento lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186, c. 9 bis e 187, c. 8 bis e art. 2 Decreto Ministeriale 26-03-2001 e della L.67 del 28-4-2014.**

Il/La sottoscritto/a

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_

luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

titolo di studio \_\_\_\_\_

professione \_\_\_\_\_

Luogo di lavoro (Comune) \_\_\_\_\_

### CHIEDE

a codesta Spett.le Amministrazione la disponibilità per poter svolgere i lavori di pubblica utilità.

Dichiara a tal fine :

-di essere imputato/ condannato/soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità  
per il reato di \_\_\_\_\_

-fase del procedimento penale \_\_\_\_\_

- di essere disponibile a svolgere l'attività nei seguenti giorni

e orari \_\_\_\_\_

- che i giorni previsti da svolgere per i lavori sopra indicati, (da confermarsi con sentenza)  
sono circa n. \_\_\_\_\_

- di essere assistito dall'Avvocato \_\_\_\_\_

con studio in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

- di consentire al Comune di Firenze, ai sensi del D.Lgs n.196/2003, il trattamento dei propri dati  
personali, comunicati nella presente domanda, ai fini della gestione del procedimento richiesto.

- di allegare alla domanda il Documento d'identità.

Luogo e data Firma

.....



**GIUNTA COMUNALE**  
**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 08/03/16**

**DELIBERAZIONE N. 2016/G/00068 (PROPOSTA N. 2016/00045)**

**Oggetto: Indirizzi per stipula Convenzione Comune di Firenze - Tribunale di Firenze per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità.**

La seduta ha nell'anno duemilasedici il giorno 8 del mese di marzo alle ore 09.20 nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

**Presiede:** Il Sindaco - Dario NARDELLA

**Assiste:** Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA	Sindaco
Cristina GIACHI	Vice Sindaco
Stefano GIORGETTI	Assessore
Giovanni BETTARINI	Assessore
Nicoletta MANTOVANI	Assessore
Alessia BETTINI	Assessore
Lorenzo PERRA	Assessore
Sara FUNARO	Assessore
Federico GIANASSI	Assessore
Andrea VANNUCCI	Assessore

**LA GIUNTA**

**PREMESSO che:**

- Il Giudice, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 28.04.2014 n. 67, sentito l'imputato e il Pubblico Ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consista nella prestazione di

un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- gli enti locali promuovono attività rivolte al sostegno e al reinserimento sociale di detenuti, ex detenuti, dei sottoposti ad esecuzione penale esterna e di messa alla prova, promovendone l'attuazione nel quadro della programmazione regionale e locale, nell'ambito del sistema complessivo di interventi e servizi sociali, in coerenza con le disposizioni della Legge n. 328/2000 e della Legge Regione Toscana 41/05;

**VISTI** il Piano Integrato di Salute ed il Piano attuativo 2013, approvato dalla Giunta della Società della Salute con delibere nn. 7 e 34 del 2013, ed in particolare il punto 5.2.14 "Il Carcere e la salute";

**CONSIDERATO** che il Comune di Firenze può contribuire alla realizzazione di percorsi di risarcimento del danno, attraverso periodi di messa alla prova consistenti nello svolgimento di condotte dirette a riparare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nel risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa, tramite il servizio sociale per lo svolgimento di attività di volontariato di rilievo sociale;

**RITENUTO**, pertanto, dichiarare la disponibilità del Comune di Firenze alla realizzazione di attività non retribuite in favore della collettività sulla base di una Convenzione stipulata con Il Presidente del Tribunale del Circondario competente per territorio;

**VISTA** la L. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e in particolare l'art. 5;

**VISTO** L'Ordinamento Penitenziario L. 354/75 e successive modifiche, il DPR 230/2000, Regolamento Penitenziario, nelle parti concernenti il lavoro, le misure alternative e la collaborazione tra Enti locali e Istituti Penitenziari;

**VISTI:**

- l'art. 54 del D. L. vo 274 del 2000;
- l'art. 2 della legge 145 del 2004;
- l'art. 73 comma 5-bis D.P.R. 309 del 1990 inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. g), D.L. 272 del 2005;
- gli articoli 186 comma 9-bis e 224-bis D. Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada);
- l'art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);

**PRESO ATTO** del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D. Lgs. 267/00;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto i riflessi contabili non sono al momento quantificabili e che, comunque, gli stessi troveranno copertura finanziaria negli ordinari stanziamenti di bilancio;

**RITENUTO** di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

### **DELIBERA**

1. Di dichiarare la disponibilità del Comune di Firenze per la realizzazione di percorsi di risarcimento del danno, attraverso Lavori di Pubblica Utilità, ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001.
2. Di dare indirizzo alla Direzione Servizi Sociali, nell'ambito delle attività rivolte al sostegno e al reinserimento sociale di persone sottoposte a procedimento penale, detenuti, ex detenuti e dei sottoposti ad esecuzione penale esterna e di messa alla prova, di stipulare una Convenzione con il Tribunale di Firenze per la realizzazione di percorsi di risarcimento del danno, sulla base dei seguenti criteri:
  - le attività devono essere svolte presso gli uffici, servizi e strutture del Comune di Firenze;
  - le persone, ammesse da Giudice, possono essere massimo 10;
  - per detti soggetti deve essere prevista l'assicurazione contro gli infortuni, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi.
3. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b>
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 07/03/2016
Il Dirigente/Direttore Filippo Foti

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO

favorevoli

10:

contrari                    0:  
astenuti                    0:  
non votanti                0:

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
VICARIO  
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE  
  
Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2016/DD/02129**

Del: **31/03/2016**

Esecutivo dal: **31/03/2016**

Proponente: **Direzione Servizi Sociali, Posizione Organizzativa (P.O.)**

**Inclusione Sociale**

### **OGGETTO:**

Approvazione Convenzione tra il Comune di Firenze e il Tribunale di Firenze per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001)

**DN06\_4**

**Attività: Lavori Pubblica Utilità**

## **La PO Inclusione Sociale**

### **Premesso che:**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/127 del 30.03.2015, esecutiva a termini di legge è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, bilancio armonizzato 2015-2017, piano triennale degli investimenti, programma triennale dei lavori pubblici, la relazione revisionale e programmatica e piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/3/2016 è stato approvato il bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2016-2018.

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 14446 del 30/12/2014, con il quale il Direttore, sentiti e d'intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di Posizione Organizzativa "Inclusione Sociale", fino alla scadenza del mandato del Sindaco, specificando le funzioni gestionali delegate, tra cui la responsabilità del coordinamento della gestione delle attività del servizio sociale professionale e dei percorsi professionali a favore delle seguenti tipologie di utenza, in condizioni di assistibilità da parte del Comune ai sensi della normativa vigente:

- soggetti adulti anche non residenti in condizioni di marginalità sociale;
- soggetti con necessità di sostegno e accompagnamento socio-occupazionale;
- soggetti detenuti ed ex-detenuti;
- soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze, per la parte delle attività socioassistenziali di competenza comunale.

Il controllo e il monitoraggio della gestione – sotto il profilo tecnico-professionale e delle prestazioni e dei percorsi attivati – del Servizio di sostegno e accompagnamento socio-lavorativo a favore di utenti svantaggiati in carico ai servizi sociali comunali di cui alla DD 15122 del 12.12.201 e successive modifiche e integrazioni;

**CONSIDERATO** che il Piano Integrato di Salute 2008/2010 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°43/2009, prorogato con delibera SDS n. 7 del 30.6.11, ha esteso la sua vigenza, in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Regionale Sociale e Sanitario, con il Piano Attuativo 2013 approvato dalla Giunta della Società della Salute di Firenze con Delibere n. 7/13 e 34/13. con particolare riferimento a quanto indicato nella parte 5.2.14 "Il carcere e la salute";



**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n° 68 del 2016 in cui:

- si dichiara la disponibilità del Comune di Firenze alla realizzazione di percorsi di risarcimento del danno, attraverso Lavori di Pubblica Utilità, ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001,
- si dà mandato alla Direzione Servizi Sociali, nell'ambito delle attività rivolte al sostegno e al reinserimento sociale di persone sottoposte a procedimento penale, detenuti, ex detenuti e dei sottoposti ad esecuzione penale esterna e di messa alla prova, di stipulare una Convenzione con il Tribunale di Firenze per la realizzazione di percorsi di risarcimento del danno.
- Si demanda alla Direzione Servizi Sociali la realizzazione concreta delle attività e l'adozione degli eventuali provvedimenti dirigenziali necessari,

**DATO ATTO** che gli oneri per la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono a carico del Comune, Direzione Risorse Finanziarie, Servizio Gestione Economico/Previdenziale e Bilancio del Personale, PO Gestione Economica e Bilancio;

**DATO ATTO** che gli oneri della copertura assicurativa per la responsabilità civile presso terzi sono a carico del Comune, Ufficio Segreteria generale, Direzione Servizio Contratti e appalti, P.O. Assicurazioni;

**VISTO** l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

**VISTI** l'art. 13 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

#### **DETERMINA**

1. di approvare il nuovo schema di Convenzione tra il Comune di Firenze e il Tribunale di Firenze, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



**CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO  
di PUBBLICA UTILITÀ**

**(Ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001)**

*Premesso*

- che, a norma dell'art. 54 del D. L. vo 274 del 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. L. vo 274 del 2000 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D. L. vo 274 del 2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5-bis d.p.r. 309 del 1990 inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. g), D.L. 272 del 2005 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224-bis D. L. vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9-bis del D. L. vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

- che il D.lg. 122 del 1993 aveva previsto all'art. 1<sup>1-bis</sup> la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);
- che l'art. 3 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 prevede che il giudice, sentito l'imputato e il pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consista nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato,
- che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che il Comune di Firenze, con sede in Piazza Signoria, 1, 50100 Firenze, presso le cui sedi articolate sul territorio potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Oggi.....

Presso la sede.....

tra

Il Tribunale di Firenze, CF..... che interviene al presente atto nella persona del dott. ....d'ora in avanti "Tribunale", giusta la delega di cui alla premessa,

e

Il Comune di Firenze che interviene al presente atto nella persona del dott. Filippo Foti, d'ora in avanti "Comune"

si conviene e stipula quanto segue

#### Art. 1

#### Attività da svolgere

Il Comune di Firenze si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività.

A tale proposito il Comune specifica che tali attività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, hanno per oggetto le prestazioni nei seguenti possibili ambiti:

- tutela del patrimonio ambientale e culturale, servizi di tutela degli animali;
- manutenzione di aree di verde pubblico;
- tutela e manutenzione del patrimonio comunale, compresi impianti sportivi;
- attività da svolgersi c/o il settore dei lavori pubblici;
- accompagnamento anziani e disabili, compresi i centri diurni e residenziali;
- assistenza e supporto alle funzioni educative museali e bibliotecarie;
- servizi accoglienza al pubblico presso gli uffici comunali con supporto alle strutture stesse;
- supporto a specifici progetti di natura socio-culturale;
- attività connesse alla sicurezza e all'educazione stradale presso il Comando di Polizia Municipale;
- attività da svolgersi c/o il settore dei servizi sociali;
- attività da svolgersi c/o il settore dei servizi culturali;
- attività da svolgersi c/o il settore dei servizi allo sport;

**In ogni caso il numero massimo di persone da inserire nei programmi per il lavoro di pubblica utilità che il Comune di Firenze è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero di presenze contemporanee pari a 10 unità.**

Il Comune di Firenze indicherà nella dichiarazione di disponibilità, a quale fra le attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta.

## Art. 2 Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna o nel provvedimento di concessione della messa alla prova, nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l'avranno acquisita presso il Comune di Firenze, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

## Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- **Dott. Marco Verna, Responsabile Ufficio Inclusione Sociale;**
- **Dott.ssa Monica Sabatini, referente area carcere Ufficio Inclusione Sociale.**

Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all'attività cui il soggetto impiegato nel lavoro di pubblica utilità dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

## Art. 4 Compiti del Comune nel programma di lavori di pubblica utilità

1. Il Comune di Firenze fornisce ai soggetti condannati, imputati o indagati, interessati a svolgere un lavoro di pubblica utilità, informazioni generali in ordine alla disponibilità di posti, alla natura del lavoro da svolgere e ad altri eventuali criteri di selezione.

2. Il Comune di Firenze, nel caso previsto dall'art. 168 bis c.p. (sospensione del procedimento penale con messa alla prova) si relazionerà inoltre con l'UEPE in merito alla gestione del lavoro di pubblica utilità presso l'Amministrazione comunale, ai fini della redazione del programma di trattamento previsto dall'art. 464 bis c. p. p.

3. Negli altri casi il Comune di Firenze concorda direttamente con il condannato, imputato o indagato (e, eventualmente, con il suo difensore) il programma dei lavori di pubblica

utilità che, a cura di questi ultimi, viene presentato all'Autorità Giudiziaria, salvo i compiti di controllo sulla corretta esecuzione dei lavori di pubblica utilità attribuiti dalla legge all'UEPE e/o all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

#### Art. 5 Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'ente, che provvederà a riscontarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art 54, commi 2,3,4 del D. Lgs. 28.8.2000 n° 274.

Le persone impegnate in attività che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'ente, che provvederà a ricontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ente si impegna altresì a che le persone inserite possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 6 Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto al Comune di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali e l'assicurazione per la responsabilità civile presso terzi sono a carico del Comune.

#### Art. 7 Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Il Comune ovvero la struttura convenzionata presso cui il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'organo di controllo incaricato dal giudice (UEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Tale relazione verrà comunicata all'organo di controllo per la successiva informativa al giudice o al Pubblico Ministero.

Art. 8  
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte da parte di ciascuno dei firmatari, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 9  
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi ai firmatari almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari penali.

Per il TRIBUNALE

Per il COMUNE di FIRENZE

Dott \_\_\_\_\_

Dott \_\_\_\_\_

Firenze, li 31/03/2016

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Proponente  
Marco Verna